



DETERMINAZIONE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

N. 165 Reg. Gen. del 06-05-2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO, MICHELE E PIETRO ROMANO CON SEDE A RHO IN VIA DEI MARTIRI 3 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. C.C. PRESSO IL TAR DI MILANO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 654/1080 DEL 7.2.2022 CIG. Z0336519C2

CIG. N. Z0336519C2

Il Responsabile del Settore

RICHIAMATO il decreto di nomina n. 4 del 5/01/2022 con il quale il sottoscritto Arch. Elisabetta Amariti è stato nominata posizione organizzativa del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

VISTO il Decreto sindacale 26 gennaio 2022 n. 6 con il quale si stabilisce che in caso di assenza o di temporanea vacanza o di impedimento del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio le funzioni sono temporaneamente esercitate ad interim da un altro titolare procedendo con ordine, dal Responsabile del Settore Polizia Locale;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'interno, del 22 dicembre 2021, che ha disposto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- Vista la Legge n. 15 del 25.02.2022 pubblicata sulla G.U n. 49 del 28.02.2022, che ha convertito con modificazioni il D.L. 228/2021, con cui è previsto che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e' prorogato al 31 maggio 2022"*;

- l'art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo cui il differimento dei termini di approvazione dei bilanci di previsione determina l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio, adottando quale base di riferimento gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.04.2021 avente per oggetto "Approvazione Bilanci di Previsione e D.U.P. 2021-2022-2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05.05.2021 avente per oggetto "Approvazione P.E.G. – Piano delle Performance 2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.07.2021 avente per oggetto "Variazione di assestamento generale al Bilancio 2021-2022-2023";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22.11.2021 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 in termini di competenza e di cassa ed esercizi 2022 e 2023 in termini di competenza ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000";

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di contabilità, economato e degli agenti contabili interni in attuazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011;

PREMESSO CHE, con deliberazione n. 57 del 28/04/2022 la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a stare in giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Milano nella causa promossa dal Sig. Castagna Carmelo Castagna Carmelo residente in Pregnana Milanese, Via Monviso, n. 31, in proprio e quale legale rappresentante/amministratore dotato dei necessari poteri dell'Impresa Individuale di Trasporti Castagna Carmelo e della Società Cooperativa di Trasporti C.T.L.;

PRESO ATTO CHE, il Sig. Carmelo Castagna ha presentato al protocollo comunale nr. 654 in data 25/01/2022, istanza di riesame ed annullamento in autotutela dell'ordinanza n.2843/2014 recante "Ingiunzione, demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere abusivamente realizzate" e dell'ordinanza n.7/2016 adottate dal Comune di Pregnana Milanese avente ad oggetto "Acquisizione gratuita di immobile e pertinenza al patrimonio del Comune di Pregnana Milanese" delle aree di proprietà del Sig. Carmelo Castagna, identificato al Catasto Terreni al foglio 3, particelle 72,73 sub.701, istanza allegata alla presente deliberazione al n. 01;

CONSIDERATO CHE, l'Amministrazione con nota prot.654/1080 del 7.02.2022 (All. 02) del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio ha rigettato tale istanza in quanto ricalca questioni già reiteratamente poste e un lungo contenzioso che ha visto la conferma definitiva della legittimità degli atti adottati dal Comune ed in particolare dell'ordinanza di demolizione e di quella di acquisizione al patrimonio del Comune della complessiva area di 4.889 mq. di proprietà del Sig. Carmelo Castagna;

VISTO l'allegato ricorso (All. 03) al TAR di Milano pervenuto al protocollo comunale nr. 2862 in data 11.04.2022 proposto dal CASTAGNA CARMELO avverso il provvedimento n. 654/1080 del 7.2.2022;

DATO ATTO CHE, il Comune di Pregnana Milanese non dispone, al suo interno, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni legali per cui si rende necessario individuare un legale patrocinatore esperto in materia;

RITENUTO giusto e doveroso che il Comune venga adeguatamente rappresentato e difeso in giudizio per la tutela del pubblico interesse e la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici dell'Ente;

RITENUTO, altresì, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopra citato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale allo studio Legale degli Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano con sede a Rho (MI) in via Martiri n. 3 , avendo già approfondita conoscenza della materia oggetto del procedimento in quanto già affidatario di incarico di patrocinio legale per procedimenti promossi dalla controparte Sig. Castagna Carmelo;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la *"rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii"* e l'art. 4 che prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *"economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."*;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 che ammette l'affidamento diretto di lavori, fornitura e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO CHE:

- lo studio Legale degli Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano, studio legale di fiducia dell'Amministrazione, si impegna a svolgere a favore del Comune di Pregnana Milanese le prestazioni professionali occorrenti per la sua tutela e difesa nel ricorso al TAR di Milano conferendogli ogni più ampia facoltà al riguardo, dando atto che la rappresentanza legale in giudizio spetta al Sindaco pro-tempore Bosani Angelo;
- lo studio Legale degli Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano ha presentato al protocollo nr 2953 del 13.04.2022 per l'assistenza legale sopracitata preventivo di € 7.186,17 comprensivo di spese cassa e IVA;

CONSIDERATO congruo il preventivo presentato;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto da Angelina Donato;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del Settore assetto ed uso del territorio e del tecnico istruttore estensore del presente atto, non

sussistono alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- non sussistono in capo al Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;

VISTI gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di costituirsi per resistere al ricorso promosso dal Signor Castagna Carmelo presso il TAR di Milano per annullamento del provvedimento amministrativo n. 654/1080 del 7.2.2022;
3. di conferire allo studio Legale Avv.ti Antonio, Michele e Pietro Romano con sede a Rho (MI) in Via Dei Martiri n. 3, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
4. di approvare, a fronte degli oneri che deriveranno, la spesa stimata di Euro 7.186,17 comprensiva di spese, oneri previdenziali e iva, per il procedimento ed atti, inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio in opposizione;
5. di impegnare la spesa di € 2.332,41 = (IVA, CPA inclusi) al Capitolo 12400 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - Codice di Bilancio: 01.02 – 1.03.02.9.002 per € 2.332, 41 all'imp.....
e la restante somma di € 4.853,76 al medesimo capitolo a seguito successiva variazione di bilancio.
6. di dare atto altresì che ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) che di seguito si riporta: **CIG Z0336519C2**

La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Settore
ELISABETTA AMARITI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Anno 2022	Data 13-07-2022	N. Imp. 516	Cap. 12400	Art.	Siope
Cod.bilancio: 1010203		Ragione sociale: STUDIO LEGALE AVVOCATI ROMANO			

Lì,

Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi Generali
Il Responsabile
Daniele Stefanizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 21-07-2022 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 21-07-2022

Il Responsabile della Pubblicazione